

## CITTA' DI VIBO VALENTIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

prot. n. 15662 del 1999

N. 57 del registro

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

L'anno milleduecentonovecentonove, il giorno 24 mese di marzo alle ore 18,00, con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in II convocazione.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti i seguenti consiglieri:

- I - D'AGOSTINO Alfredo - SINDACO

2		MOBILIO Vincenzo	22	a	TALARICO Maurizio
3		VARI' Rosario	23	a	PIRO Mariano
4		PELAGGI Gioele Paolo	24		PALAMARA Giovanni
5		MODAFFERI Francesco	25		PORRETTA Vincenzo
6		BARBUTO Francesco	26	a	POTENZA Antonio
7	a	CASUSCELLI Costantino	27	a	PASQUA Giovanni
8		MUSCARI Pietro	28	a	CATAUDELLA Matteo
9	a	LA GAMBA Nicolino	29	a	VALIA Antonio
10		SILVESTRO Maria	30	a	PACIENZA Gaetano
11	a	ROMANO Giuseppe	31	a	IANNELLO Antonio
12	a	POLITI Domenico	32	a	VINCI Nicola
13	a	STUPPIA Maria	33		VINCI Francesco
14		LIMARDO Maria	34	a	COMITO Gianfranco
15		BASILE Maddalena	35	a	MERCADANTE Pasquale
16		MAZZEO Mario	36	a	COLACE Giovanni
17	a	CRUPI Nicola	37	a	IANNELLO Giuseppe
18	a	MARAFIOTI Giovanni	38	a	TEDESCO Maria
19		PRETA Valentino	39	a	VITA Luciano
20		VARTULI Pasquale	40	a	COMITO Angelo
21	a	PANUCCI Bruno	41	a	PITARO Vito

Consiglieri presenti n. 15 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Vincenzo Mobilio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Primerano.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, dott. Giuseppe Solano;

Vista la relazione della Ripartizione Affari Finanziari che di seguito si trascrive:

“Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21.1.98 ad oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Considerato che alla stessa era allegata copia del Regolamento ICI e che, per inero errore materiale verificatosi nell'operazione di collezionamento nel trasmetterlo al CO.RE.CO, lo stesso risultava mancante di alcune pagine relative agli articoli dal 16 al n. 20 e dal n. 22 al n. 26;

Vista l'ordinanza del CO.RE.CO prot. n. 1126 del 17.2.99 che ordina l'annullamento della delibera in discorso con presia motivazione che l'allegato mancava degli articoli sopra citati;

Considerato che detto regolamento deve essere riapprovato così come era stato già predisposto. Si trasmette il presente provvedimento per l'adozione dello stesso”.

Vista l'ordinanza del CO.RE.CO prot. n. 1126 del 17.02.1999;

Vista la proposta di delibera predisposta dall'ufficio competente e formulata sulla base dell'istruttoria delle strutture interessate;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 9.6.90, n. 142;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dello stesso art. 53;

Considerato che l'art. 59 del D.lgs. 15.12.97 n. 446 fornisce ai Comuni la facoltà di regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili una serie di fattispecie ivi previste al fine di ottimizzare la gestione del servizio;

Considerato che questa Amministrazione, vuole instaurare un miglior rapporto con i contribuenti basato su principi di collaborazione e trasparenza per cui ravvisa la necessità di disciplinare l'ICI;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'ufficio, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il parere favorevole della I<sup>a</sup> Commissione Consiliare

Vista la legge n. 142/90

Vista la legge n. 127/97

Con votazione palese resa per appello nominale che ha dato il risultato di n. 15 voti favorevoli dei 15 Consiglieri presenti (**D'Agostino, Mobilio, Vari, Pelaggi, Modafferi, Barbuto, Muscari, Silvestro, Limardo, Basile, Mazzeo, Preta, Vartuli, Palamara, Porretta,**

### DELIBERA

Di approvare lo schema di Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa.



# COMUNE DI VIBO VALENTIA

## REGOLAMENTO

per la disciplina dell' Imposta Comunale sugli Immobili

I.C.I.

### ART. 1

#### FINALITA'

1 - Il presente Regolamento è adottato per disciplinare la applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ed ha lo scopo di:

a - ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;

b - semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;

c - potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;

d - definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;

e - indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente, ed economica gestione del tributo.

*Cal*

## ART. 2

### PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1 - Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

## ART. 3

### ESCLUSIONI

1 - In via generale, gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

2 - Sono specificamente esclusi dall'imposta i terreni incolti e abbandonati sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità, e che non siano destinati ad aree fabbricabili.

## ART. 4

### ESENZIONI

1 - Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a - gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n° 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b - gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

c - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, (NO)

d - i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quando al possessore non derivi alcun reddito, di cui all'art. 5 bis D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;

e - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;

f - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'undici febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 marzo 1929, n° 810;

g - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h - i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n° 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette, quando al possessore non derivi alcun reddito;

i - gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a, della Legge 20 maggio 1985, n° 222.

## ART. 5

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1 - L'aliquota è determinata con le modalità previste dal regolamento generale delle entrate adottato con delibera consiliare n° 22... del 2.1.1989, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2 - Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi della legge n° 15 del 1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui si è verificata la condizione. L'ufficio si riserva di richiedere l'eventuale apposita documentazione.

3 - L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

## ART. 6

### BASE IMPONIBILE

1 - Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

34 per la categoria C/1

50 per il gruppo D e la categoria A/10

100 per i gruppi A - B - C , escluso il gruppo catastale C/1 - A/10

2 - Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (posseduti da imprese) non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo, delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo art. 5 del D. Lgs 504/92.

3 - Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

4 - La base imponibile per gli immobili di interesse storico od artistico è determinato mediante la applicazione della rendita catastale risultante dalla adozione della tariffa d'estimo di minor ammontare per le abitazioni, tra quelle previste per la zona censuaria ove è sito l'immobile.

5 - Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato secondo i criteri del successivo art.14.

6 - Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto moltiplicato 75. Per il calcolo si assume il reddito complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, secondo il disposto del comma 2 lettera c, dell'art. 58 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n° 446, l'importo della detrazione è ripartito proporzionalmente ai valori dei singoli terreni, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

## **ART. 7**

### **SOGGETTO ATTIVO**

- 1 - Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile oggetto di imposizione.
- 2 - La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50 % della superficie dell'immobile.
- 3 - Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## **ART. 8**

### **SOGGETTI PASSIVI**

- 1 - Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'art. 3 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n° 504.
- 2 - Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con conseguente determinazione del

valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel 3° periodo del comma 1 dell'art. 11, in mancanza di rendita proposta il valore determinata sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## ART. 9

### DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1 - Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2 - Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.

3 - Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente a tale data, dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, rilevato dalla residenza anagrafica.

## ART. 10

### UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1 - Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applica la detrazione prevista fino alla concorrenza del suo ammontare

2 - L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo ha la propria dimora abituale o vi ha eletto la propria residenza.

3 - Si considerano inoltre abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzata direttamente dal socio assegnatario.

4 - Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

5 - Il diritto all'eventuale aliquota agevolata, così come indicato dall'art. 5, comma 2, del presente Regolamento, e comunque esteso a:

a) unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà od usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

## ART. 11

### RIDUZIONI PER FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI.

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

2 - Le caratteristiche di fatiscenza sopravvenute del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, per l'applicazione della riduzione è determinata dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o da autocertificazione.

3 - La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità può essere denunciata dal proprietario mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi della L.15/68, entro 60 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni.

4 - Il contribuente comunica al Funzionario responsabile della gestione del tributo, entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzabile.

5 - Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità, venga accertata e certificata dal Servizio Tecnico Comunale, il cui costo sarà definito dal Dirigente del Servizio stesso e posto a carico del richiedente.

## ART. 12

### DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1 - Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione, così come specificate dal PRG vigente.

2 - Il Dirigente del Servizio tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

3 - Le aree fabbricabili si dividono in:

a) aree inedificate;

b) aree in corso di edificazione, intendendosi per tali quelle su cui è in corso la costruzione o la ristrutturazione totale di un fabbricato

## ART. 13

### DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI.

1 - Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

2 - I parametri su cui informare i criteri di valutazione sono, di massima, i seguenti:

A) la determinazione del valore di base avrà riguardo alla media aritmetica ritraibile:

- dai valori definitivamente accertati dall'Ufficio del registro, ovvero dalle valutazioni da questo richieste, all'U.T.E, secondo le modalità previste dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986, n.131;

- dai valori di esproprio; (

- dalle valutazioni rese dal Dirigente del Servizio Tecnico;

- dal valore ricavabile dall'incidenza del valore dell'area rispetto a quello del fabbricato.

- B) zona territoriale di ubicazione.
- C) rivalutazione.
- D) superficie fondiaria
- E) indice di edificabilità.
- F) destinazione d'uso prevista dal PRG
- G) oneri per lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione.

3 - I valori delle aree fabbricabili, sono determinati annualmente e con separato atto, sulla base dei criteri di cui al comma precedente, dal Servizio Tecnico Comunale.

#### **ART. 14**

#### **VALORE DI STIMA**

1 - Il valore calcolato sulla base del metodo di cui al precedente articolo, rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente.

#### **ART. 15**

#### **DECORRENZA**

1 - Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 504/92.

2 - Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3 - Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al PRG, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

## ART. 16

### DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1 - L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale con delibera da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro la data di approvazione del Bilancio Comunale, con effetto per l'anno successivo, entro i limiti di legge.

## ART. 17

### VERSAMENTI

1 - L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2 - I soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente per l'anno in corso in 2 rate delle quali la prima, nel mese di Giugno, pari al 90% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono tuttavia versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della 1 rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.

3 - L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero, su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a £. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £. 500 o per eccesso se è superiore.

4 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

5 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

6 - Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un concessionario diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore al funzionario responsabile della gestione del tributo e sia possibile il recupero della somma stessa.

## **ART. 18**

### **DICHIARAZIONI**

1 - I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

2 - La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare, nelle forme sopra indicate, le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

3 - Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.

4 - Per gli immobili oggetto di proprietà comune, ai sensi dell'art. 1117, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

5 - Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del versamento come previsto dal comma 4 dell'art. 17.

## **ART. 19**

### **LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA**

1 - Il Comune liquida e accerta l'imposta secondo le norme stabilite dall'art. 11 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni per gli anni 1993 - 1994 - 1995; qualora disposizioni legislative lo rendessero possibile, si procederà come descritto al successivo comma 2.



2 - Per gli anni di vigenza del presente regolamento e per gli anni 1996 - 1997 - 1998 possono essere eliminate le operazioni di liquidazione.

3 - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, il comune provvede alla notifica, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, dell'accertamento per omessa, infedele, incompleta e inesatta denuncia e per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.

4 - Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19-6-97 n. 218.

5 - Al personale addetto all'attività di gestione dell' I.C.I. sono attribuiti, annualmente, compensi incentivanti, da definire con separato atto, in riferimento al maggior gettito definitivamente accertato.

## **ART. 20**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1 - Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43 e successive modificazioni.

2 - Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

3 - Il funzionario responsabile della gestione del tributo attua la procedura ingiuntiva non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono

stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

## **ART. 21**

### **RIMBORSI**

1 - Il contribuente, pena decadenza, può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

## **ART. 22**

### **SANZIONI E INTERESSI**

1 - Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 471 - 472 - 473 del 18-12-1997 e successive modificazioni e del regolamento generale delle entrate.

## **ART. 23**

### **CONTENZIOSO**

1 - Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31-12-1992 n. 546 e successive modificazioni.

## **ART. 24**

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1 - Ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/68 e successive modificazioni, è data la possibilità al funzionario responsabile della gestione del tributo di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati, o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente

## **ART. 25**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1 - Con delibera della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste,

gli avvisi, i decreti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **ART. 26**

### **RINVIO**

1 - Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta comunale sugli immobili.

2 - Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ART. 27**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi e per gli effetti del dettato della legge 142 dell'8-6-1990, entra in vigore il 1° gennaio 1999 ai sensi dell'art. 1 del D.L. n° 8 del 26/1/1999.

2 - Entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto definitivo, il regolamento e la relativa delibera consiliare sono trasmessi al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la Fiscalità locale.